



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 24/06/2026

Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza urbana, decoro, tutela della quiete pubblica e regolamentazione della diffusione sonora, dei piccoli trattenimenti musicali e degli spettacoli nell'ambito dell'“Estate Riberese 2026”. Disciplina dell'utilizzo dei palchetti comunali sul lungomare.

IL VICE SINDACO

Dato atto della volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare, in considerazione della stagione estiva 2026, nell'intero territorio comunale e, in modo particolare, nelle località balneari e turistiche di Seccagrande, Borgo Bonsignore e nel lungomare interessato dal cartellone estivo, una fruizione ordinata, consapevole, decorosa e sicura del territorio comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 05/06/2026, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la formazione del programma “Estate Riberese 2026”, mediante acquisizione di proposte associative da inserire in un cartellone unitario comunale, eventuale concessione di contributi o agevolazioni e coordinamento operativo delle iniziative;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore I n. 508 del 08/06/2026, con la quale sono stati approvati l'avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle proposte associative, la scheda spazi, autorizzazioni e adempimenti e la dichiarazione opzionale di disponibilità al coordinamento operativo;

Dato atto che il cartellone “Estate Riberese 2026” è posto sotto l'egida del Comune di Ribera, fermo restando che le iniziative proposte dalle associazioni, dagli operatori e dagli altri soggetti ammessi restano iniziative proprie dei rispettivi proponenti, organizzate sotto la loro responsabilità, salvo i casi di eventi direttamente organizzati dal Comune con separati atti amministrativi e contabili;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende installare, mettere a disposizione o comunque utilizzare, nell'ambito del cartellone estivo, due palchetti comunali sul lungomare, in aree da individuare con gli atti tecnici e logistici competenti, al fine di consentire lo svolgimento ordinato di piccoli spettacoli, esibizioni musicali, momenti culturali, animazione e intrattenimenti coerenti con il programma estivo;

Ritenuto necessario disciplinare in modo specifico l'utilizzo dei predetti palchetti e, più in generale, lo svolgimento di piccoli spettacoli musicali e trattenimenti, distinguendo le ipotesi di semplice diffusione sonora o piccolo trattenimento complementare nei pubblici esercizi dalle ipotesi di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento soggette ai titoli previsti dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;

Ritenuto, altresì, necessario confermare misure temporanee e proporzionate dirette a prevenire fenomeni di degrado urbano, abbandono di contenitori in vetro e lattine, abuso di sostanze alcoliche, disturbo della quiete pubblica, intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, nonché situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica in occasione degli eventi estivi;

Preso atto che, nelle località balneari e nelle zone della c.d. “movida”, durante la stagione estiva si registra una rilevante concentrazione di cittadini, visitatori, giovani e avventori, con aumento dei consumi serali e notturni e conseguente necessità di assicurare il rispetto del decoro urbano, della sicurezza, della quiete pubblica e della civile convivenza;

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Preso atto che in analoghe occasioni si è riscontrato il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, lattine, bicchieri, bottiglie e altri rifiuti, suscettibili di trasformarsi in oggetti contundenti o comunque di arrecare danno, pericolo o degrado;

Considerato che l'abuso di bevande alcoliche, specie nelle ore serali e notturne, può determinare condotte moleste, turbative dell'ordine e della sicurezza urbana, pericolo per la circolazione stradale e pregiudizio per il riposo dei residenti e degli ospiti delle località turistiche;

Richiamato l'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori e di obbligo di richiesta di documento di identità nei casi previsti;

Richiamati gli artt. 688 e 689 del Codice Penale, rispettivamente in materia di ubriachezza manifesta e di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente, nonché l'art. 659 del Codice Penale in materia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

Richiamato l'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 54 della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici nelle ore notturne, nonché di obblighi informativi e di disponibilità di strumenti di rilevazione del tasso alcolemico nei casi previsti;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e negli altri casi previsti dalla legge, il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, in materia di poteri del Sindaco quale Ufficiale del Governo per prevenire e contrastare situazioni che possono pregiudicare la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità urbana;

Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, e in particolare l'art. 6, comma 1, lettere d), e), g) e h), che attribuisce ai Comuni funzioni amministrative in materia di controllo, regolamentazione e autorizzazione in deroga per attività temporanee rumorose;

Visti il D.P.C.M. 1 marzo 1991, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 e il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, recanti disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore e sui requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, per quanto attiene alla documentazione di impatto acustico nei casi previsti;

Visti gli artt. 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativi alle licenze per spettacoli, trattenimenti pubblici, pubblici trattenimenti, audizioni all'aperto e attività similari, nonché l'art. 80 del medesimo testo unico in materia di agibilità dei locali e luoghi di pubblico spettacolo;

Visti gli artt. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., relativi alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e alle verifiche di solidità, sicurezza e agibilità;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, con il quale sono state attribuite ai Comuni siciliani le funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 138/2025, i provvedimenti adottati dai Comuni e le segnalazioni certificate ricevute nelle materie trasferite devono essere comunicati al Prefetto

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

territorialmente competente previamente alla data di svolgimento dell'evento, restando fermo il potere prefettizio di richiedere, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 14 dell'8 ottobre 2025, con la quale è stata richiamata l'attenzione dei Comuni siciliani sull'entrata in vigore del decreto legislativo n. 138/2025 e sulla disciplina transitoria dei procedimenti già avviati presso l'autorità statale;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, come modificato dall'art. 34 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in materia di SCIA per spettacoli dal vivo a carattere culturale, comprese attività di teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche, destinati a un massimo di 2.000 partecipanti, nell'orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente, fuori dai casi di cui agli artt. 142 e 143 del regolamento T.U.L.P.S. e con esclusione dei luoghi soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 19 in materia di segnalazione certificata di inizio attività;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, e la relativa Tabella A, per quanto attiene alla ricognizione dei regimi amministrativi applicabili alle attività di spettacolo e trattenimento;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di liberalizzazione degli orari delle attività economiche, ferma restando la possibilità di adottare provvedimenti temporanei e proporzionati per esigenze di sicurezza, tutela dell'ambiente, vivibilità, viabilità, salute e decoro urbano;

Rilevato che nelle more dell'adozione o dell'aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica e del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico trovano applicazione i limiti transitori previsti dalla normativa statale;

Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Responsabile SUAP, il Comandante della Polizia Municipale, il Responsabile del Settore Tecnico, il Responsabile del Servizio Ambiente e gli uffici coinvolti nell'organizzazione del cartellone estivo;

Informato preventivamente il Prefetto di Agrigento ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 138/2025, con nota prot. n. 12532 del 23/06/2026;

Ravvisate le ragioni di pubblico interesse, sicurezza urbana, decoro, tutela della quiete pubblica, igiene urbana e ordinata fruizione delle località balneari e turistiche, tali da giustificare l'adozione di un provvedimento temporaneo, proporzionato e limitato alla stagione estiva 2026;

ORDINA

Dal giorno 24 giugno 2026 e fino al giorno 21 settembre 2026, salvo proroga o modifica con successivo provvedimento motivato, su tutto il territorio comunale e con particolare riferimento alle località di Seccagrande, Borgo Bonsignore, al lungomare e alle aree interessate dal programma "Estate Ribereese 2026", sono adottate le seguenti disposizioni.

1. Divieti e prescrizioni in materia di vendita, somministrazione e contenitori

È vietata la vendita per asporto e la somministrazione per asporto di bevande di qualsiasi tipologia in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro e in lattine, anche se dispensate mediante distributori automatici, da parte dei gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande e operatori itineranti. Il divieto opera nelle aree pubbliche, nelle aree demaniali, nelle aree interessate da eventi, nel lungomare e nelle immediate pertinenze dei pubblici esercizi.

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

È consentita la somministrazione di bevande in vetro esclusivamente all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza regolarmente autorizzati o concessi, con consumo assistito sul posto e con obbligo per l'esercente di impedire l'asporto dei contenitori oltre l'area di pertinenza.

I titolari e gestori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle attività artigianali e degli operatori autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e bevande devono esporre in modo visibile al pubblico idonea cartellonistica recante il divieto di asporto di contenitori in vetro e lattine, nonché il divieto di abbandono dei contenitori sul suolo pubblico.

È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dotarsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata al servizio della clientela e di provvedere, ove necessario, alla rimozione di carta, bottiglie, lattine, bicchieri e altri rifiuti abbandonati nell'area antistante o nelle immediate vicinanze dell'esercizio o della postazione mobile, al termine dell'attività e comunque ogniqualvolta la situazione lo richieda.

È vietato l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bottiglie di vetro, lattine, bicchieri, contenitori, involucri e rifiuti di qualsiasi genere, dovunque acquistati.

Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche effettuata mediante postazione mobile, in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi in sede fissa, si applicano i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa vigente, con esclusione delle sole ipotesi di fiere, sagre, mercati, riunioni straordinarie di persone o manifestazioni di interesse pubblico previamente autorizzate e nei limiti del relativo titolo.

I titolari e gestori di pubblici esercizi, stabilimenti balneari, attività artigianali e operatori autorizzati alla vendita o somministrazione di bevande alcoliche devono rispettare gli obblighi previsti in materia di divieto di somministrazione ai minori, di verifica dell'età nei casi dubbi, di divieto di somministrazione a persone in stato di manifesta ubriachezza, nonché gli obblighi informativi e strumentali previsti dalla normativa vigente.

Dalle ore 24:00 alle ore 7:00 è fatto obbligo ai titolari e gestori degli esercizi di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, ferme restando le ulteriori limitazioni previste dalla normativa nazionale. Nei giorni di venerdì, sabato, prefestivi e festivi la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche sono consentiti esclusivamente all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza regolarmente autorizzati o concessi, e comunque nel rispetto del divieto di somministrazione a minori e a persone in stato di manifesta ubriachezza.

2. Diffusione sonora e piccoli trattenimenti musicali complementari nei pubblici esercizi

Per "diffusione sonora" si intende la riproduzione di musica o suoni mediante apparecchiature elettroacustiche, radio, televisori, impianti audio, casse, diffusori o analoghi strumenti, a servizio dell'attività di somministrazione, intrattenimento o allietamento della clientela.

Per "piccolo trattenimento musicale complementare" si intende la riproduzione o esecuzione di musica dal vivo o registrata offerta ai clienti di un pubblico esercizio, stabilimento balneare o attività assimilata, avente carattere accessorio, secondario e non prevalente rispetto all'attività principale di somministrazione o accoglienza, senza trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo.

Il piccolo trattenimento musicale complementare è ammesso solo alle seguenti condizioni cumulative: a) ingresso libero e gratuito; b) assenza di biglietto, quota di partecipazione, obbligo di consumazione, maggiorazione dei prezzi o altre forme dirette o indirette di corrispettivo; c) assenza di spazi specificamente allestiti per il pubblico come platea, pista da ballo, tribune, pedane per spettatori, sedute organizzate a spettacolo o analoghi apprestamenti; d) assenza di ballo organizzato o pubblicizzato; e) assenza di pubblicità esterna tale da richiamare pubblico indistinto al di fuori della normale clientela dell'esercizio; f) svolgimento entro i limiti dell'area autorizzata o concessa, senza occupazioni ulteriori o invasive del suolo pubblico o demaniale.

Quando anche uno solo degli elementi di cui al punto precedente viene meno, oppure quando l'iniziativa si svolge su palco, palchetto, pedana, area dedicata, con richiamo di pubblico, con programma autonomo,

con ingresso a pagamento o con capienza organizzata, l'attività è qualificata come spettacolo o trattenimento pubblico e deve essere preventivamente assoggettata al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S., secondo quanto stabilito dal successivo punto 3.

I piccoli trattenimenti musicali complementari e le attività di allietamento nei pubblici esercizi in sede fissa possono essere effettuati previa comunicazione preventiva o SCIA ove prevista, da presentare mediante la modulistica SUAP o secondo le indicazioni degli uffici competenti, corredata da valutazione di impatto acustico, anche in forma semplificata ove consentita, redatta da tecnico competente in acustica ambientale oppure da dichiarazione sostitutiva nei soli casi espressamente ammessi dalla normativa.

Nella comunicazione o SCIA il titolare deve indicare giorni, orari, tipologia di intrattenimento, caratteristiche dell'impianto sonoro, collocazione dei diffusori, eventuali strumenti utilizzati e misure adottate per il contenimento del rumore. Il titolare deve impegnarsi a non superare i limiti di rumore fissati dalla legge n. 447/1995, dalla classificazione acustica applicabile e dalle prescrizioni comunali.

È vietata l'installazione o l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora, casse acustiche, subwoofer o strumenti musicali in modo tale da produrre emissioni sonore idonee a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone. Gli impianti devono essere installati e orientati in modo da minimizzare l'impatto verso abitazioni, strutture ricettive e recettori sensibili.

È fatto divieto di collocare tavoli, sedie, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo o altre attrezzature fuori dall'area autorizzata o concessa, o comunque in modo da impedire la libera circolazione, il deflusso delle persone, l'accesso ai mezzi di soccorso o l'uso delle vie di esodo.

3. Spettacoli, trattenimenti pubblici e titoli abilitativi ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.

Qualsiasi spettacolo, trattenimento pubblico, audizione all'aperto, concerto, esibizione musicale, attività danzante, manifestazione con pubblico o iniziativa assimilata che si svolga in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico deve essere esercitata con l'osservanza degli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S., del relativo regolamento di esecuzione, della normativa di safety e security e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Dal 15 ottobre 2025, ai sensi del decreto legislativo n. 138/2025, la competenza al rilascio delle licenze e alla ricezione delle SCIA di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. appartiene al Comune. Le pratiche devono essere presentate al SUAP, secondo la modulistica vigente e le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Per gli eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. è sostituita dalla SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, presentata al SUAP, completa degli allegati tecnici e di sicurezza richiesti.

Per gli spettacoli dal vivo di carattere culturale, comprese attività di teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche, destinati a un massimo di 2.000 partecipanti, compresi rassegne e festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative e che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente, può trovare applicazione la SCIA semplificata di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 201/2024, convertito dalla legge n. 16/2025, come modificato dalla legge n. 182/2025, nei soli casi in cui ricorrano tutti i presupposti di legge.

La SCIA semplificata per spettacoli dal vivo deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà previste dal D.P.R. n. 445/2000, da relazione tecnica di professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, attestante la rispondenza del luogo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili.

Nei casi non rientranti nelle ipotesi di SCIA, ovvero in caso di eventi con più di 200 partecipanti non riconducibili al regime semplificato, eventi che si protraggono oltre le ore 24:00 o oltre le ore 1:00 nei casi di spettacoli dal vivo, eventi in aree soggette a vincoli, eventi con strutture complesse, manifestazioni non culturali, attività danzanti, sagre, fiere, mercatini, stand, somministrazione organizzata o altre attività

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

accessorie rilevanti, è necessario ottenere preventiva licenza comunale ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., nonché il parere o la verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. quando dovuti.

La presenza di palchi, palchetti, pedane, carichi sospesi, impianti elettrici temporanei, impianti audio-luci, transenne, sedute, aree delimitate o altri allestimenti può comportare la necessità di relazione tecnica, certificazioni di corretto montaggio, collaudo statico, dichiarazioni di conformità degli impianti, piano di emergenza, relazione safety e security, valutazione acustica, assicurazione R.C.T. e, ove previsto, convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il SUAP cura la trasmissione al Prefetto territorialmente competente, previamente alla data dell'evento, delle licenze rilasciate e delle SCIA ricevute, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 138/2025. Eventuali richieste prefettizie di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative sono immediatamente recepite dagli uffici comunali e osservate dagli organizzatori.

Per esigenze organizzative del cartellone estivo e per consentire l'istruttoria tecnica, la comunicazione prefettizia, le verifiche di sicurezza e l'eventuale coordinamento con le Forze dell'Ordine, le SCIA e le comunicazioni per gli eventi inseriti nell'"Estate Riberese 2026" devono essere presentate, di regola, almeno 10 giorni prima dell'evento; le domande di licenza devono essere presentate, di regola, almeno 15 giorni prima. Restano fermi i termini e gli effetti previsti dalla legge ma l'utilizzo di spazi e palchetti comunali è subordinato alla completezza del fascicolo e all'inserimento nel calendario autorizzato.

4. Disciplina dei palchetti comunali sul lungomare

I due palchetti comunali ubicati sul lungomare della località Seccagrande, individuati dagli uffici comunali competenti e destinati alle iniziative inserite nel programma "Estate Riberese 2026" o comunque previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, costituiscono strutture temporanee installate dal Comune nell'ambito delle attività di organizzazione, promozione e supporto logistico del cartellone estivo.

Il Comune provvede direttamente all'installazione delle strutture, all'acquisizione degli eventuali titoli, concessioni, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso necessari alla loro collocazione, nonché all'acquisizione e conservazione agli atti della documentazione tecnica relativa alla sicurezza strutturale e impiantistica dei palchetti.

A tal fine il Comune assicura la disponibilità della seguente documentazione tecnica:

- a) certificazione o dichiarazione di idoneità statica della struttura;
- b) dichiarazione di corretto montaggio;
- c) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di messa a terra eventualmente installati;
- d) scheda tecnica della struttura recante dimensioni, portate massime ammissibili, limitazioni d'uso ed eventuali prescrizioni tecniche;
- e) planimetria dell'area con indicazione degli accessi, delle vie di esodo e delle aree di sicurezza;
- f) ogni altra certificazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini della sicurezza e dell'agibilità.

L'assegnazione del palchetto per una specifica iniziativa non trasferisce all'organizzatore la responsabilità della struttura, che resta in capo al Comune limitatamente agli aspetti relativi alla corretta installazione, manutenzione e documentazione tecnica della medesima.

Resta invece integralmente a carico del soggetto organizzatore la responsabilità dello svolgimento dell'evento, della gestione del pubblico presente, delle attrezzature, degli impianti e degli allestimenti aggiuntivi eventualmente introdotti, dell'osservanza delle prescrizioni di sicurezza, degli adempimenti assicurativi e del rispetto della normativa vigente.

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il soggetto organizzatore o attuatore dell'evento è tenuto a utilizzare il palchetto nel rispetto delle condizioni tecniche e delle prescrizioni impartite dal Comune, senza alterarne la configurazione e senza superarne la portata massima consentita.

È vietata l'installazione, senza preventiva autorizzazione comunale e senza le necessarie certificazioni tecniche, di coperture, torri faro, americane, carichi sospesi, impianti scenografici, strutture accessorie o altri manufatti che possano modificare le condizioni di sicurezza della struttura.

Di norma non è consentito lo svolgimento contemporaneo di due eventi musicali amplificati sui due palchetti qualora ciò possa determinare sovrapposizioni sonore, interferenze con le vie di esodo, criticità di viabilità o incremento non controllato dell'afflusso di pubblico. La contemporaneità può essere autorizzata dagli uffici comunali competenti con specifiche prescrizioni organizzative e di sicurezza.

È vietato utilizzare i palchetti al di fuori degli orari autorizzati, per iniziative non inserite nel calendario comunale o comunque non comunicate agli uffici competenti, per attività diverse da quelle assentite o per finalità private non autorizzate.

È vietata la permanenza del pubblico sul piano del palchetto, salvo artisti, tecnici, operatori e personale espressamente autorizzato e funzionalmente coinvolto nello svolgimento dell'evento.

Le aree immediatamente antistanti e laterali ai palchetti devono rimanere libere da ostacoli, fatti salvi gli apprestamenti previsti dai piani di sicurezza e dalle prescrizioni impartite dagli uffici competenti. Devono essere sempre garantiti il regolare deflusso del pubblico, l'accesso dei mezzi di soccorso, il rispetto delle distanze di sicurezza e il divieto di deposito di materiali infiammabili o pericolosi.

Al termine di ciascun evento l'organizzatore deve provvedere al riordino dell'area, alla rimozione delle attrezzature e dei materiali di propria competenza, alla raccolta dei rifiuti prodotti e alla riconsegna dell'area nelle condizioni ricevute, segnalando immediatamente eventuali danni, malfunzionamenti o situazioni di pericolo riscontrate.

5. Disciplina degli eventi musicali, degli spettacoli e dei trattenimenti sui palchetti comunali e nelle aree del cartellone "Estate Riberese 2026"

Al fine di favorire lo svolgimento ordinato delle iniziative inserite nel programma "Estate Riberese 2026", garantendo al contempo la sicurezza pubblica, la tutela della quiete, il rispetto della normativa in materia di pubblico spettacolo e la corretta fruizione degli spazi pubblici, gli eventi musicali, gli spettacoli e i trattenimenti organizzati nelle aree interessate dal cartellone comunale sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

Ai fini della presente ordinanza si distingue tra:

- a) diffusione sonora o intrattenimento musicale di carattere accessorio e complementare ad altra attività principale, senza allestimenti destinati al pubblico, senza delimitazione dell'area, senza pagamento di biglietto di ingresso, senza aumento significativo dell'afflusso di persone e senza configurazione di pubblico spettacolo;
- b) piccolo trattenimento musicale o spettacolo di limitata entità, svolto in luogo pubblico o aperto al pubblico, con presenza di pubblico fino a 200 partecipanti e conclusione entro le ore 24:00 del medesimo giorno;

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

c) spettacolo dal vivo di carattere culturale, musicale, teatrale, coreutico o cinematografico rientrante nelle ipotesi di semplificazione previste dalla normativa vigente;

d) spettacolo o trattenimento pubblico non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti e pertanto soggetto a licenza comunale ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le attività di cui alla lettera a), qualora non configurino pubblico spettacolo o trattenimento pubblico ai sensi della normativa vigente, possono essere svolte previa comunicazione agli uffici comunali competenti e nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, delle norme sull'inquinamento acustico e delle altre prescrizioni applicabili.

Le attività di cui alla lettera b) sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalla modulistica comunale adottata in attuazione del D.Lgs. 12 settembre 2025, n. 138.

Gli spettacoli dal vivo rientranti nelle procedure semplificate previste dalla legislazione statale possono essere svolti mediante SCIA nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dalla relativa modulistica comunale.

Gli eventi che non rientrano nelle ipotesi di SCIA sono subordinati al rilascio della licenza comunale prevista dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., nonché all'acquisizione dei pareri, nulla osta e verifiche eventualmente necessari.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall'articolo 80 del T.U.L.P.S. in materia di agibilità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, nonché le competenze della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per gli eventi inseriti nel programma "Estate Riberese 2026" che si svolgono sui palchetti comunali, la documentazione tecnica relativa alle strutture installate dal Comune può essere richiamata dagli organizzatori nelle SCIA o nelle istanze di autorizzazione, senza necessità di riprodurre certificazioni già detenute dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà degli uffici di richiedere eventuali integrazioni.

L'inserimento di una iniziativa nel programma "Estate Riberese 2026", la concessione del patrocinio comunale, l'utilizzo dei palchetti comunali, la pubblicazione nel calendario ufficiale o la concessione di contributi o agevolazioni non sostituiscono in alcun modo le autorizzazioni, le licenze, le SCIA, i pareri, i nulla osta, le verifiche di sicurezza, le autorizzazioni acustiche, gli adempimenti SIAE, le coperture assicurative e ogni altro titolo eventualmente richiesto dalla normativa vigente.

Gli organizzatori sono responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, delle misure di safety e security, della gestione del pubblico, della corretta utilizzazione delle strutture comunali, del mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'osservanza dei limiti orari e acustici previsti dalla presente ordinanza.

L'Amministrazione comunale, il SUAP, la Polizia Municipale e gli altri organi competenti possono impartire prescrizioni integrative, limitazioni o condizioni particolari in relazione alla tipologia dell'evento, alle caratteristiche del luogo, al prevedibile afflusso di pubblico, alla tutela della sicurezza urbana, della viabilità, dell'ordine pubblico e della quiete dei residenti.

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Per motivate esigenze di sicurezza pubblica, di tutela della pubblica incolumità, della quiete pubblica o del decoro urbano, il Comune può disporre modifiche di orario, limitazioni, sospensioni o divieti relativamente a singole manifestazioni, anche se già inserite nel programma dell'Estate Riberese 2026.

6. Orari della diffusione sonora, degli intrattenimenti e degli spettacoli

I titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, stabilimenti balneari, circoli privati in sede fissa e attività assimilate, relativamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora, musica dal vivo, musica registrata o strumenti musicali, devono rispettare i seguenti orari massimi, salvo termini più restrittivi imposti dal titolo abilitativo, dalla deroga acustica, dal SUAP, dalla Polizia Municipale o da provvedimenti prefettizi:

a) all'interno dell'abitato della Città di Ribera: cessazione entro le ore 01:00 di tutti i giorni;

b) nelle località balneari di Seccagrande e Borgo Bonsignore: cessazione entro le ore 01:30 nelle giornate da domenica a giovedì; cessazione entro le ore 03:00 del giorno successivo nelle giornate di venerdì, sabato, prefestive e festive, esclusivamente per i piccoli trattenimenti complementari non soggetti a licenza e nel rispetto dei limiti acustici;

c) per gli spettacoli dal vivo soggetti a SCIA semplificata fino a 2.000 partecipanti, l'orario massimo è quello previsto dalla normativa speciale, dalle ore 8:00 alle ore 1:00 del giorno seguente, salvo orari più restrittivi stabiliti dal Comune o dagli atti di sicurezza;

d) per gli spettacoli, trattenimenti e concerti soggetti a licenza ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., gli orari sono quelli espressamente indicati nel provvedimento autorizzativo e nell'eventuale deroga acustica; eventuali protrazioni oltre gli orari ordinari sono ammesse soltanto se specificamente autorizzate e compatibili con l'ordine pubblico, la quiete e la sicurezza urbana.

L'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora o l'impiego di strumenti musicali amplificati è vietato in tutto il territorio comunale dall'orario di cessazione consentito fino alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, salvo specifica autorizzazione comunale o prescrizione contenuta nel titolo abilitativo o nella deroga acustica per prove tecniche, sound check o attività istituzionali.

Le prove tecniche e i sound check degli eventi sui palchetti comunali devono essere di durata contenuta, effettuati negli orari autorizzati, con volumi ridotti al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni degli uffici competenti.

Le attività economiche e gli organizzatori che fanno uso di strumenti sonori non devono superare i limiti di rumore di cui alla legge n. 447/1995, al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e alle altre norme applicabili. La deroga acustica, ove rilasciata, non esonera dal rispetto delle prescrizioni stabilite né dall'obbligo di evitare emissioni inutili, prolungate o sproporzionate.

7. Limiti acustici e autorizzazioni in deroga

Nelle more dell'eventuale aggiornamento del Piano di classificazione acustica comunale e del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, si applicano i limiti fissati dalla normativa vigente e, ove occorra, i limiti transitori riferiti alla zonizzazione urbanistica, secondo la seguente tabella di riferimento, già utilizzata nella disciplina comunale:

Zone	Limite assoluto Leq dB(A) diurno 06:00- 22:00	Limite assoluto Leq dB(A) notturno 22:00- 06:00	Limite differenziale diurno dB(A)	Limite differenziale notturno dB(A)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Altre zone - tutto	70	60	5	3

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

il territorio				
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---

* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: A = agglomerati urbani con carattere storico, artistico o di pregio ambientale; B = aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A.

Per eventi, spettacoli o trattenimenti che possano comportare il superamento dei limiti acustici, l'organizzatore o il titolare deve presentare istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995, corredata da valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente. La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo e, di regola, almeno 15 giorni prima dell'evento, salvo termini più ampi previsti dalla modulistica o dagli uffici competenti.

La deroga acustica deve indicare date, orari, luogo, sorgenti sonore, livelli stimati, recettori sensibili e misure di mitigazione. La concessione della deroga può essere subordinata al parere dell'ARPA Sicilia, a prescrizioni tecniche, alla limitazione dell'orario, all'uso di limitatori, all'orientamento dei diffusori, alla riduzione dei bassi e a ogni altra misura necessaria per contenere il disturbo.

Gli ufficiali e agenti di Polizia Municipale e gli altri organi competenti possono richiedere l'intervento dell'ARPA Sicilia per verifiche fonometriche, anche in occasione di eventi sui palchetti comunali o nelle aree della movida. In caso di superamento dei limiti, violazione delle prescrizioni o disturbo reiterato, può essere ordinata l'immediata riduzione del volume, la sospensione o la cessazione dell'attività sonora, fatte salve le sanzioni di legge.

8. Obblighi degli organizzatori e dei soggetti inseriti nel cartellone "Estate Riberese 2026"

L'inserimento di un'iniziativa nel cartellone "Estate Riberese 2026", la concessione del patrocinio, l'uso del logo comunale, la concessione di contributi o agevolazioni, la disponibilità di spazi o l'utilizzo dei palchetti comunali non sostituiscono e non assorbono autorizzazioni, concessioni, licenze, SCIA, nulla osta, pareri, agibilità, autorizzazioni demaniali, SIAE, assicurazioni, titoli sanitari, occupazione suolo pubblico, titoli acustici e ogni altro titolo necessario.

Ogni associazione, operatore o soggetto proponente resta responsabile dell'organizzazione della propria iniziativa, della sicurezza, dell'assicurazione, degli adempimenti fiscali, previdenziali, SUAP, TULPS, ambientali, sanitari e di ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa vigente, salvo i casi di eventi direttamente organizzati dal Comune con separato atto e fascicolo amministrativo.

L'eventuale associazione coordinatrice del cartellone, ove individuata, svolge esclusivamente funzioni di raccordo operativo, supporto informativo e coordinamento del calendario, senza agire in nome e per conto del Comune e senza sostituire i singoli organizzatori nei relativi adempimenti e responsabilità.

Gli organizzatori devono presentare agli uffici competenti, nei termini indicati, almeno: scheda evento; planimetria dell'area; indicazione della capienza o stima dei partecipanti; programma e orari; nominativo del responsabile organizzativo e del responsabile sicurezza; documentazione tecnica di impianti e strutture; valutazione acustica o richiesta di deroga; piano di emergenza o relazione safety e security ove richiesti; polizza R.C.T.; adempimenti SIAE; titoli di disponibilità dell'area; eventuali autorizzazioni demaniali, paesaggistiche, sanitarie, di viabilità o occupazione suolo pubblico.

In caso di documentazione incompleta, mancato rispetto dei termini, carenza dei presupposti di sicurezza, incompatibilità con il calendario, assenza di titoli necessari o esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il Comune può non consentire l'utilizzo del palchetto o dello spazio richiesto, prescrivere modifiche, differire, sospendere o vietare l'evento, fatto salvo l'intervento del Prefetto ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 138/2025.

9. Prescrizioni di sicurezza, viabilità, igiene e decoro durante gli eventi

Gli organizzatori devono garantire che l'evento si svolga nel rispetto della capienza dichiarata o autorizzata, delle vie di esodo, dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, delle prescrizioni antincendio, delle misure di safety e security, delle indicazioni della Polizia Municipale, degli eventuali verbali della Commissione di vigilanza e dei provvedimenti del SUAP o del Sindaco.

Gli organizzatori devono assicurare la presenza di personale, volontari, steward, addetti alla sicurezza, addetti antincendio o assistenza sanitaria nella misura richiesta dal piano di sicurezza, dalla normativa vigente o dalle prescrizioni degli uffici e degli organi competenti.

È vietato ostruire strade, marciapiedi, accessi alle abitazioni, uscite di emergenza, varchi di soccorso, aree riservate ai disabili, accessi al demanio marittimo e percorsi pedonali. Ogni occupazione di suolo pubblico, demaniale o privato aperto al pubblico deve essere autorizzata e conforme alla planimetria assentita.

Gli organizzatori e gli esercenti devono evitare l'abbandono di rifiuti, la dispersione di volantini, la collocazione abusiva di cartelloni, il danneggiamento del suolo pubblico, delle aiuole, dell'arredo urbano, delle strutture balneari e dei beni demaniali. Al termine dell'evento deve essere garantito il ripristino dei luoghi.

Per eventi con somministrazione, food, stand, espositori, mercatini o attività analoghe, restano ferme le autorizzazioni sanitarie, commerciali, di suolo pubblico, demaniali, di prevenzione incendi e ogni altra disciplina di settore. Gli stand e le postazioni devono essere disposti in modo da non interferire con il deflusso del pubblico e con i mezzi di soccorso.

10. Poteri di intervento immediato e cessazione delle attività

In qualsiasi momento, in caso di disordini, situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, offesa alla morale o al buon costume, atti contro la pubblica decenza, disturbo grave alla quiete pubblica, superamento dei livelli sonori consentiti, carenza delle condizioni di sicurezza, difformità rispetto al titolo o mancato possesso dei titoli necessari, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, la Polizia Municipale e gli altri organi competenti possono ordinare la riduzione del volume, la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento, lo sgombero del locale o dell'area e ogni misura necessaria a tutela della sicurezza.

L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio, al pubblico spettacolo, alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione incendi, alla tutela dell'ambiente e alla quiete pubblica. La prosecuzione dell'attività in violazione di un ordine impartito dagli organi di controllo costituisce autonoma violazione rilevante ai fini sanzionatori.

INVITA

Gli esercenti, gli stabilimenti balneari, gli organizzatori e gli operatori economici, al fine di ridurre l'impatto ambientale e migliorare il decoro delle località turistiche, a privilegiare l'utilizzo di contenitori riutilizzabili, compostabili o biodegradabili, a sensibilizzare la clientela al corretto conferimento dei rifiuti e a collaborare con l'Amministrazione comunale per il mantenimento della pulizia e della sicurezza delle aree interessate dagli eventi.

RICHIEDE

Al Prefetto di Agrigento, per quanto di competenza, di valutare l'opportunità di rafforzare, anche mediante coordinamento con le Forze dell'Ordine, i servizi di controllo nelle località balneari e nelle aree interessate da maggiore afflusso, con particolare riferimento alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, al contrasto delle condotte moleste, alla tutela della sicurezza pubblica e al rispetto delle prescrizioni relative agli eventi e ai trattenimenti.

Alla Polizia Municipale di attivare, anche in raccordo con ARPA Sicilia, controlli fonometrici e verifiche sull'osservanza delle prescrizioni acustiche, degli orari, dei divieti di asporto in vetro e lattine, delle occupazioni di suolo pubblico e della corretta gestione dei palchetti comunali.

DA INCARICO

Alla Polizia Municipale, al SUAP, ai Dirigenti e Responsabili dei Settori interessati e, per quanto di competenza, alle altre Forze dell'Ordine, di far osservare la presente ordinanza e di procedere ai controlli, alle contestazioni e agli atti conseguenti.

Al SUAP di assicurare la ricezione delle SCIA e delle istanze di licenza ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., la verifica formale della documentazione, il coordinamento con gli uffici tecnici e con la Polizia Municipale, nonché la comunicazione al Prefetto previamente allo svolgimento degli eventi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 138/2025.

Al Settore Tecnico e agli uffici competenti di curare gli adempimenti relativi all'installazione, collaudo, manutenzione, agibilità e gestione logistica dei palchetti comunali, nonché la predisposizione delle planimetrie e delle prescrizioni tecniche di utilizzo.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da diversa e più specifica disposizione di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta nei casi e nei modi previsti dalla legge n. 689/1981.

Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di T.U.L.P.S., pubblico spettacolo, agibilità, inquinamento acustico, somministrazione e vendita di bevande alcoliche, tutela dei minori, occupazione abusiva di suolo pubblico o demaniale, rifiuti, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi e Codice Penale, ivi compresi, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 659, 681, 688 e 689 del Codice Penale.

In caso di violazione dei divieti relativi alla vendita, somministrazione o asporto di bevande in contenitori vietati, può essere disposta, nei limiti di legge, la confisca amministrativa della merce e delle attrezzature utilizzate. In caso di violazione delle prescrizioni sonore o di pubblico spettacolo, può essere ordinata la cessazione immediata della diffusione sonora, la sospensione dell'evento e il sequestro amministrativo o penale delle apparecchiature nei casi consentiti dalla legge.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefetto di Agrigento;

Questura di Agrigento;

Comando Provinciale dei Carabinieri e locale Tenenza/Stazione competente;

Comando della Polizia Municipale;

SUAP e Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali interessati;

ARPA Sicilia - Struttura territoriale competente;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario per gli aspetti di pubblico spettacolo;

Azienda Sanitaria Provinciale, ove necessario per gli aspetti sanitari;

Autorità demaniale marittima, Capitaneria/Ufficio locale marittimo e altri enti competenti per le aree demaniali o vincolate, ove interessati;

Associazioni e soggetti inseriti nel cartellone "Estate Riberese 2026", tramite pubblicazione sul sito istituzionale o comunicazione degli uffici competenti.

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Ribera e diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionali, anche al fine di garantire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini, dei visitatori, degli esercenti e degli organizzatori di eventi.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, nei termini e nei modi di legge.

Il Vice Sindaco
F.to dott. Pierpaolo Alongi

ALLEGATO A

Disciplina operativa dei palchetti comunali sul lungomare

A.1 - Documentazione minima prima dell'uso

Scheda evento con indicazione del soggetto organizzatore, responsabile dell'evento, responsabile sicurezza, luogo, data, orario e numero stimato di partecipanti.

Titolo abilitativo applicabile: comunicazione per piccolo trattenimento, SCIA ex artt. 68-69 T.U.L.P.S., SCIA semplificata per spettacoli dal vivo oppure licenza comunale ex artt. 68-69 T.U.L.P.S., secondo i casi.

Valutazione di impatto acustico o autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, se necessaria.

Piano di emergenza o relazione safety/security, ove richiesta dalla tipologia di evento.

Polizza R.C.T., adempimenti SIAE e autorizzazioni ulteriori eventualmente necessarie.

A.2 - Regole d'uso

È vietato superare la portata massima e modificare la struttura del palchetto.

È vietato installare carichi sospesi, coperture, torri, americane, teli, fondali pesanti o ulteriori strutture senza specifica documentazione tecnica e assenso degli uffici.

È vietato utilizzare impianti elettrici non certificati, prese multiple non idonee, cavi non protetti o generatori collocati in modo pericoloso.

Il pubblico non può accedere al piano del palchetto; l'area tecnica deve essere delimitata ove necessario.

Le casse devono essere orientate e tarate per ridurre l'impatto verso abitazioni e strutture ricettive; è vietato utilizzare livelli sonori sproporzionati rispetto alla natura del piccolo spettacolo.

Al termine dell'evento l'organizzatore deve riconsegnare il palchetto e l'area puliti, liberi da attrezzature proprie e in condizioni di sicurezza.

ALLEGATO B

Schema riepilogativo dei titoli abilitativi per eventi musicali e spettacoli

Fattispecie	Titolo/procedura	Termine organizzativo consigliato	Note principali
Semplice diffusione sonora di sottofondo in pubblico esercizio	Comunicazione ove prevista; valutazione acustica se necessaria	Almeno 5 giorni lavorativi	Non deve assumere natura di spettacolo o richiamo di pubblico.

Comune di Ribera - Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Piccolo trattenimento musicale complementare in pubblico esercizio	Comunicazione/SCIA secondo modulistica SUAP; VIAC semplificata ove ammessa	Almeno 5 giorni per eventi in cartellone	Ingresso libero, nessun ticket, nessuna pista o platea, attività accessoria alla somministrazione.
Evento fino a 200 partecipanti e concluso entro ore 24:00	SCIA ex artt. 68-69 T.U.L.P.S. e art. 19 L. 241/1990	Almeno 10 giorni per eventi in cartellone	Obbligo di allegati tecnici e sicurezza; comunicazione al Prefetto prima dell'evento.
Spettacolo dal vivo culturale fino a 2.000 partecipanti, ore 8:00-1:00, senza vincoli sul luogo	SCIA semplificata art. 7 D.L. 201/2024 conv. L. 16/2025, come modificato da L. 182/2025	Almeno 15 giorni per eventi in cartellone	Relazione tecnica professionista; misure sicurezza/rischio; esclusione luoghi vincolati.
Evento con più di 200 partecipanti, oltre ore 24:00, non culturale, danzante, in area vincolata o con strutture complesse	Licenza comunale ex artt. 68-69 T.U.L.P.S.; agibilità art. 80 se dovuta	Almeno 15 giorni	Possibile Commissione di vigilanza, deroga acustica, piano safety/security, pareri e prescrizioni.
Evento sui palchetti comunali	Titolo applicabile secondo la fattispecie; autorizzazione uso palchetto e fascicolo tecnico	Almeno 5 giorni secondo regime	Uso subordinato a calendario, documenti palco, impianti, sicurezza, suolo/demanio e prescrizioni comunali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto applicabile nell'ordinamento regionale siciliano.

Ribera, 23/06/2026

Il Responsabile del Settore competente
F.to Ing. Salvatore Ganduscio